

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 27-4843

**DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021. Misura a sostegno dei gestori aeroportuali operanti in Piemonte per il periodo dal 1/01/2021 al 30/06/2021. Definizione dei criteri di determinazione e di erogazione dei ristori.**

A relazione degli Assessori Gabusi, Poggio:

Premesso che:

- il Piemonte nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) può vantare due aeroporti, Torino Caselle per il primo livello, Cuneo Levaldigi per il secondo livello. Ciò significa che i due principali scali regionali costituiscono asset di peso, anche in prospettiva futura, poiché coinvolti attivamente nelle strategie del Governo e dell'Unione Europea;
- l'aeroporto di Torino Caselle è uno scalo internazionale dotato di un'infrastruttura all'avanguardia di interesse nazionale nell'ambito del bacino di traffico Nord-Ovest; vanta oggi un ampio ventaglio di destinazioni in tutta Europa e collegamenti con i più importanti aeroporti del Sud Italia e delle Isole. Lo scalo sarà presto connesso (2023) alla rete ferroviaria una volta ultimato il collegamento della linea Torino-Ceres al passante torinese;
- l'aeroporto di Cuneo Levaldigi si configura come porta d'accesso a un'area ricca di eccellenze e rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del territorio, sia in termini di incremento di accessi turistici, grazie alla prossimità alla zona UNESCO di Langhe e Roero, sia in relazione alla peculiare caratteristica dello scalo di avere nella sua *catchment area* aziende leader a livello mondiale;
- oltre all'impatto significativo a livello sociale e sulla dimensione umana, l'epidemia di coronavirus rappresenta uno shock economico di grande portata per l'UE che richiede un intervento deciso e coordinato. La diffusione del virus ha avuto e continua ad avere ripercussioni negative in settori fondamentali quali i trasporti e il turismo;
- la pandemia da COVID-19 ha prodotto risvolti particolarmente negativi sul settore aeroportuale in seguito alla limitazione degli spostamenti che le misure di contenimento hanno determinato; gli aeroporti piemontesi non hanno costituito un'eccezione da questo punto di vista;
- le restrizioni messe in atto dallo Stato italiano per far fronte all'emergenza COVID-19 sono perdurate nel 2021 in relazione alla normativa per il contenimento della diffusione del COVID-19 e hanno influito negativamente sul traffico nazionale e internazionale negli aeroporti italiani, causando una drastica riduzione delle attività dei beneficiari;
- la rapida diffusione della pandemia COVID-19 e l'adozione delle prime restrizioni governative hanno iniziato ad influenzare significativamente le operazioni dei beneficiari già alla fine di febbraio 2020, prima delle misure di blocco e limitazione degli spostamenti e sono perdurate per tutto il 2020 e il 2021;
- la Giunta regionale ha stabilito con la D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 che, ad avvenuta definizione dei ristori previsti dallo Stato a favore dei gestori aeroportuali ai sensi dell'art. 1, commi 715 e 716 della Legge 30/12/2020, n. 178 e dell'art. 73 del D.L. 25/05/2021 n. 73, le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32, di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del 20/01/2021, che non sono state utilizzate, pari ad Euro 2.782.000, siano destinate, sentita la

Commissione consiliare competente che si è espressa favorevolmente in data 29 luglio 2021, alla misura a sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali operanti in Piemonte in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENA per far fronte alle criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19, da assegnarsi a ciascuna impresa, senza sovra compensazioni con i ristori dello Stato, subordinatamente alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato e con criteri che verranno definiti con successivo provvedimento deliberativo, per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.782.000;

- con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», articolo 1, commi da 715 lo Stato ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con una dotazione pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza da COVID-19 subiti dai gestori aeroportuale;

- con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » e, in particolare, l'articolo 73, commi 2 e 3, è stato incrementato di ulteriori 285 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per i gestori aeroportuali di cui all'articolo 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020;

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno inviato alla Commissione europea, in data 12 maggio 2021 e modificata in data 12 luglio 2021, la notifica della misura di aiuto oggetto del decreto-legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021;

- la Commissione Europea, con decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 limitatamente al periodo 1° marzo 2020 – 30 giugno 2020/14 luglio 2020;

- a seguito della decisione positiva della Commissione, i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale n. 474 del 29 novembre 2021 recante “Decreto di attuazione delle misure di ristoro previste per i gestori aeroportuali e per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (fondo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 714 – 719), hanno definito l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, limitatamente al periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020/14 luglio 2020 e in relazione alla decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021 che definisce specifiche indicazioni riguardo il periodo e la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile, prendendo a riferimento, per la stima dei danni ai gestori aeroportuali, lo stesso periodo dell'anno 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Dato atto che:

- l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da diffusione globale del coronavirus Covid-19 ha rappresentato una minaccia tangibile e per la salute pubblica e per l'economia mondiale. Per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, sono state adottate in sede europea diverse misure di sostegno. In particolare la Commissione europea ha adottato il “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19

outbreak (c.d. Quadro temporaneo)” nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con la quale si provvede a definire il perimetro di compatibilità tra aiuti di Stato e contesto pandemico. In deroga alla disciplina ordinaria in tema di aiuti di Stato, sono state delineate le linee guida che i singoli Stati membri devono seguire per rispondere in modo coerente e coordinato alla crisi economica attraverso la fruizione di interventi pubblici che intervengono per rispondere a tale crisi sistemica, richiedendo l'autorizzazione e il coordinamento della Commissione UE nell'ambito di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia (Art. 107, par. 3, lett. b)). Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sopra citato Quadro temporaneo del 19 marzo 2020, nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato”, aveva previsto che gli Stati membri potevano concedere sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 800.000 euro a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;

- il DL 19 maggio 2020, n. 34, agli articoli 54-62 successivamente modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, e s.m.i., ha definito la cornice normativa entro la quale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Quadro temporaneo della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese. Il medesimo DL ha stabilito inoltre che “il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1”;

- con la decisione C(2020) 3482, la Commissione Europea ha autorizzato il “regime ombrello” nazionale, determinato dalla notifica di cui al DL 34/2020, attraverso il quale Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio possono adottare proprie misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, senza dover preventivamente essere autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 108 del TFUE; ne deriva, pertanto, che le Regioni e gli altri enti sopra citati, nell'adottare le proprie misure di aiuto alle imprese dovranno rispettare sia il Quadro temporaneo europeo sia le previsioni contenute nel “regime ombrello” nazionale e nella decisione di autorizzazione della Commissione C(2020) 3482;

- il Quadro temporaneo è stato più volte oggetto di modifiche e integrazioni da parte della Commissione che ha via adeguato il quadro degli aiuti previsti alla situazione emergenziale in atto con l'inserimento di ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi, per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati e per prorogare, di volta in volta, le varie disposizioni del Quadro in modo da renderlo coerente con la effettiva situazione pandemica. Da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata dalla Commissione la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. I massimali di aiuto previsti dalla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo sono stati aumentati da 800.00 euro a 1,8 milioni di euro con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 e nuovamente aumentati da 1,8 a 2,3 milioni di euro con la sopra citata Comunicazione C(2021) 8442; con la medesima Comunicazione sono stati, inoltre, portati da 10 a 12 milioni di euro i massimali previsti dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”;

- a seguito della sesta proroga del Quadro temporaneo, le Autorità italiane hanno notificato, come per tutti gli altri emendamenti approvati dalla Commissione, il recepimento delle suddette modifiche, ottenendo con la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 “SA 101025(2022/N) - Italy – COVID-19: reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo” la conformità del proprio regime previsto dal D.L. 34/2020 e s.m.i., giudicato compatibile con quanto previsto dall’art. 107, par. 3, lettere b) e c) del TFUE, concludendo che sono state rispettate tutte le condizioni previste nel Quadro temporaneo;

- in particolare lo Stato italiano ha provveduto a notificare alla Commissione una dotazione complessiva per gli aiuti di Stato derivati dall'emergenza COVID-19 da comprendere nel Quadro temporaneo di 15 miliardi di euro complessivi per le misure 3.1 e 3.12, nei quali rientrano 465 milioni di aiuti stimati dalla Regione Piemonte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui 270 milioni di dotazione specifica per la sezione 3.1 per aiuti alle imprese;

- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 i flussi di passeggeri per gli aeroporti piemontesi sono stati notevolmente ridotti. La diminuzione del numero di passeggeri a seguito della pandemia, come certificato dai dati Assoaeroporti, è stata particolarmente significativa, come dimostrato dai dati di traffico passeggeri registrati nel 2019 prima della pandemia. La differenza tra il traffico passeggeri del primo semestre 2021 e lo stesso periodo del 2019 è stata del 78,3% per l'aeroporto di Torino Caselle (437.584 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 2.016.709 dello stesso periodo 2019) e del 60% per l'aeroporto di Cuneo Levaldigi (15.701 passeggeri nel primo semestre 2021 contro i 39.338 dello stesso periodo 2019). Tale riduzione del traffico ha determinato una sensibile diminuzione dei ricavi per entrambi gli aeroporti sia in termini di minore incasso di diritti aeroportuali che in termini di minori *royalties* sulle attività commerciali presenti negli aeroporti. Stante la natura fissa di larga parte dei costi inerenti la gestione aeroportuale, ciò ha determinato problemi di liquidità per le società di gestione;

- la Regione Piemonte ha atteso la definizione delle risorse e dei criteri di attribuzione degli aiuti da parte dello Stato per il periodo emergenziale e la relativa decisione autorizzatoria della Commissione Europea prima di attivare una propria misura di aiuti dedicata ai gestori aeroportuali in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC, così come previsto dalla DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021, per evitare sovra compensazioni con i ristori dello Stato, verificando i periodi già coperti dai decreti statali;

- sarebbe opportuno pertanto intervenire a favore dei gestori aeroportuali per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 per l'erogazione del contributo non coperto da precedenti provvedimenti statali utilizzando le risorse già definite con D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, pari a complessivi euro 2.782.000,00;

- gli aiuti ai gestori aeroportuali, come sopra indicati, si configurano come aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia così come stabilito dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e considerato compatibile con il mercato interno come stabilito dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 e s.m.i. per fare fronte alla carenza di liquidità delle società conseguenti ai limiti posti alla loro attività durante la pandemia;

- è, dunque, necessario definire il criterio di determinazione e di erogazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 utilizzando un periodo di riferimento per la quantificazione dell'aiuto il più possibile conforme a quello definito dal Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili nel decreto interministeriale n. 474 del 29 novembre 2021 che ha stimato i danni ai gestori aeroportuali prendendo a riferimento lo stesso periodo dell'anno 2019, ultimo anno prima della pandemia;

- l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» e che, per quanto sopra, agli importi di futura erogazione discendenti dall'applicazione della presente delibera non risulta applicabile la ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73, posta a carico delle Regioni, delle Province, dei Comuni, e degli altri enti pubblici e privati ed operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del D.P.R. 917/86 con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

- il criterio di determinazione del ristoro per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 potrebbe essere definito in base ai dati che dovranno essere comunicati dai gestori aeroportuali e che riguarderanno la variazione della liquidità operativa nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 raffrontata con il medesimo periodo del 2019 e che il differenziale tra i due valori corrisponderà al peggioramento della liquidità tra i due periodi e rappresenterà il limite massimo del ristoro per ciascun soggetto beneficiario, che non potrà, comunque, superare per ciascun gestore l'importo di 2.300.000,00 euro, così come stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021;

- dovrà essere in ogni caso esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito con i ristori ricevuti dallo Stato;

- gli aiuti previsti dalla presente deliberazione rientrano nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- gli aiuti previsti dalla presente deliberazione saranno registrati sul Registro Nazionale Aiuti e identificati attraverso il codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel Quadro temporaneo secondo quanto disposto dell'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno:

- destinare le risorse pari a euro 2.782.000, come stabilito dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, a sostegno dei danni subiti, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, dai gestori aeroportuali operanti in Piemonte in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC, per far fronte alle criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19;

- approvare il criterio di determinazione del ristoro da assegnarsi a ciascun gestore per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 così come sopra delineato, escludendo qualsiasi sovra compensazione del danno subito con i ristori ricevuti dallo Stato;

- demandare alla Direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), che stabilisce che "possono essere compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia";

- il regolamento (UE) n.139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- le raccomandazioni del Consiglio (UE) 2020/912, (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/892, (UE) 2021/992, (UE) 2021/1085 relative alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE;

- la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 115 final del 16 marzo 2020. "COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE";

- la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19";

- la comunicazione della Commissione europea C 2021/C 34/06 del 18 gennaio 2021 "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- la Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- la decisione C(2020) 3482 della Commissione Europea del 21 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro";

- la decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 “SA 101025(2022/N) - Italy – COVID-19: Reintroduzione delle misure e aumento dei massimali di aiuto relativi alle misure 3.1 e 3.12 del Quadro di riferimento temporaneo”;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021, il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, il decreto-legge n. 12 del 12 febbraio 2021, il decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021, il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, il decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 recanti «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con i quali sono state disposte restrizioni agli spostamenti dal 24 dicembre 2020 al 31 luglio 2021;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato restrizioni per gli spostamenti dal 4 dicembre 2020 al 6 aprile 2021;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, del 14 maggio 2021 e del 2 giugno 2021 con le quali sono state prorogate le restrizioni inerenti gli spostamenti internazionali dal 7 aprile al 30 luglio 2021;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;
- la D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della presente Misura, pari a complessivi Euro 2.782.000,00 sono quelle già stanziare dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

*delibera*

- di destinare le risorse pari a euro 2.782.000, come stabilito dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, a sostegno dei danni subiti, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, dai gestori aeroportuali operanti in Piemonte in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile per far fronte alle criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19, senza sovra compensazioni con i ristori ricevuti dallo Stato;

- di definire che il criterio di determinazione e di erogazione del ristoro da assegnarsi a ciascun gestore per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 è calcolato in base alla variazione della liquidità operativa nel periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 raffrontata con il medesimo periodo del 2019 e che tale differenziale tra i due valori corrisponderà al peggioramento della liquidità tra i due periodi e rappresenterà il limite massimo del ristoro per ciascun gestore, che non potrà superare l'importo di 2.300.000,00 euro così come stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021;

- di dare atto che gli aiuti previsti dalla presente deliberazione rientrano nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e prorogato fino al 30 giugno 2022 con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";

- di dare atto che gli aiuti previsti dalla presente deliberazione saranno registrati sul Registro Nazionale Aiuti e identificati attraverso il codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», disposto dal Dipartimento delle politiche europee per gli aiuti rientranti nel quadro temporaneo secondo quanto disposto dell'art. 63 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.;

- di demandare alla Direzione regionale coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della presente Misura, pari a complessivi euro 2.782.000,00, sono quelle già stanziare dalla DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)